

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Art. 3

Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'amministrazione comunale sono individuate con provvedimento della Giunta municipale su proposta dei Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario comunale; anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

Art. 5

Titolarità e responsabilità della banca dati

1. La Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche con contratto a termine di diritto privato.
2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.
3. Il Responsabile:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
 - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi
 - f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro elaborazione dati del Comune;
 - g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
 - h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.

Art. 6

Soggetti incaricati del trattamento dei dati

1. A cura del Responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675.
2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

Art. 7

Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i settori si uniformano, entro il termine da stabilire con successivo atto della Giunta Comunale, al sistema del Protocollo Generale del Comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma automatizzata.
4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
5. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

Art. 8

Informazione

1. A cura del Responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9

Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio di Segreteria del Comune.

La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 10
Rapporti con il Garante

Il responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 11
Sicurezza

Il responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 12
Controlli

1. A cura del Responsabile della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.